Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 giugno 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DELL'8 GIUGNO 1976:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati ai sensi dell'art. 8 della legge 12 febbraio 1963, n. 281, sostituito dall'art. 7 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

(2998)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DELL'8 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 15 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4911)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1976, n. **385.**

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i princìpi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino è ridotta a 80° e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° nè superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per le finanze ».

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento ».

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di " acquavite ", di " acquavite di vino ", di " distillato di vino " o di " arzente " sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

La denominazione *brandy* è riservata all'acquavite di cui al comma precedente sottoposta ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno.

Il periodo di invecchiamento di cui al secondo comma deve risultare da attestazione del Ministero delle finanze ».

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore ».

Art. 7.

L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« E' consentito l'uso della parola *brandy* nelle denominazioni di *cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy* o *oran brandy* per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'*orange brandy.*

Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola " liquore " che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione ».

Art. 8.

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-*bis*:

« E' vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva.

E' altresì vietato nella presentazione e propaganda di un'acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite.

E' tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;

b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;

c) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da un'acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;

d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) — compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio — non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantità tale che sia rilevabile all'analisi, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante.

Qualora un'acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri.

E' vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare le parole " distillato " e " distillazione ". Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella preparazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti.

Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto ».

Art. 9.

L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come " tipo ", " uso ", " gusto " o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un'acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa ».

Art. 10.

L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette ».

Art. 11.

L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila ».

Art. 12.

E' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data.

Può essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 8 e 9 della presente legge si trovi già fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformità con le prescrizioni di tali articoli, purché in regola con le disposizioni precedenti.

Art. 14.

L'uso della denominazione « acquavite » e delle altre denominazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 7 può essere consentito per i prodotti importati purché tali prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. Il riconoscimento di tali requisiti avviene con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per le finanze, per la sanità e per il commercio con l'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — STAMMATI — DAL FALCO — MARCORA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **386**.

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Le regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la normativa sugli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

Art. 2.

Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attività nell'intera regione.

Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

Le regioni coordinano le attività affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali.

Art. 3.

Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socioeconomica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni.

Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

Art. 4.

La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 26 membri, assicurando che una metà dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e da un rappresentante del personale; e che l'altra metà sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

La legge regionale disciplina, altresì, la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La legge regionale disciplina in particolare:

a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;

b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;

c) le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle loro finalità, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

e) il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Delta padano, ente di sviluppo, all'ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle regioni competenti per territorio, con le modalità di cui al presente articolo.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le regioni interessate, è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica.

Il commissario straordinario nel termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta, provvede di intesa con le regioni interessate alla ripartizione dei beni, delle attività e passività, del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed alla assegnazione alle distinte gestioni regionali, che vengono attribuite alle regioni competenti per territorio ed amministrate, alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle regioni medesime ai sensi della presente legge.

Le funzioni di sviluppo attribuite all'Opera nazionale combattenti e all'Ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse.

Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 7.

Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera *d*), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, può essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentite le organizzazioni sindacali.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ai sensi del precedente comma, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.

Art. 8.

Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 può continuare ad essere utilizzato dallo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unità. Fino a quando non sarà istituito il ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il personale predetto è posto in posizione di comando con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro sentito l'ente di appartenenza.

Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma e dall'ente di sviluppo nelle Marche, per l'espletamento di compiti dell'ente stesso, da almeno due anni, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sarà effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.

Capo II

NORME PARTICOLARI

Art. 9.

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è abrogato.

Art. 10.

Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, numero 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, numero 230, è abrogato.

Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.

I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 11.

Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.

Art. 12.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 14.400.000.000 — da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nell'Umbria, dell'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, dell'ente di sviluppo in Campania, dell'ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

Art. 14.

Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta padano, ente di sviluppo, ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di L. 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui fissandone il relativo importo nel limite complessivo di L. 95.000.000.000.

Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente « Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna ».

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonché da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.

E' fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati.

Art. 15.

E' autorizzata la spesa di L. 15.981.300.000 — da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per attività di sviluppo agricolo da essi svolta.

La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 13 e 14, primo comma, sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi — da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 17.

All'onere di complessive L. 116.651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede, quanto a L. 15.190.000.000, a L. 34.961.800.000 e a L. 32.300.000.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972, 1973 e 1974, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 34.200.000 a carico del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 14, si provvede, per l'anno 1976 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente articolo 14 e dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3 miliardi.

Art. 19.

All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonché degli articoli 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 20.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO — ANDREOTTI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **387.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in Vittoria.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ragusa 28 aprile 1972, integrato con dichiarazioni del 29 novembre 1973 e 16 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in Vittoria (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale viene istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assunse la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto l'art. 5 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 1372;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Vista la lettera del 4 giugno 1975, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il comm. prof. dott. Antonio Maglio, in sostituzione del prof. dott. Vincenzo Guardascione, cessato dal servizio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il comm. prof. dott. Antonio Maglio è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in sostituzione del dott. prof. Vincenzo Guardascione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

TOROS — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 83

(6767)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sala Comacina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona a monte della strada Regina, sita nel territorio del comune di Sala Comacina (Como);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sala Comacina;

Vista l'opposizione, che si dichiara respinta, presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sindaco del comune di Sala Comacina;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua particolare configurazione costituisce un quadro naturale di eccezionale bel-

lezza, necessario complemento della fascia di terreno sita nel territorio comunale di Ossuccio, vincolata con decreto ministeriale 16 agosto 1965, e, inoltre, la predetta zona è ricca di belvederi accessibili al pubblico, dai quali si gode il magnifico panorama del lago di Como, dei paesi della sponda opposta, dei colli, delle Alpi e Prealpi;

Decreta:

La zona come appresso delimitata, sita a monte della strada Regina, nel territorio del comune di Sala Comacina (Como), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a valle - strada statale Regina;

a monte - antica strada Regina;

a nord-est - limite del territorio comunale di Ossuccio;

a sud-ovest - limite del territorio comunale di Colonno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sala Comacina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 22 giugno 1965, n. 4250, si è riunita oggi 2 luglio 1965 alle ore 9, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) SALA COMACINA (Como) - Vincolo della fascia a monte della strada Regina in prolungamento della zona già vincolata del comune di Ossuccio.

(*Omissis*).

La commissione, delibera con voto contrario del rappresentante del comune di Sala Comacina, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona delimitata nel modo che segue:

a valle - strada statale Regina;
a monte - antica strada Regina;
a nord-est - limite del territorio comunale di Ossuccio;
a sud-ovest - limite del territorio comunale di Colonno.

(*Omissis*).

(6444)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Anno internazionale della donna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1347 del 30 aprile 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo dell'Anno internazionale della donna, nel valore da L. 70.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13 ¼; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia (tre colori e oro).

La vignetta è ispirata all'emblema ufficiale dell'Anno internazionale della donna. Raffigura quattro colombe, simboleggianti le fondamentali razze umane, che escono da una gabbia dorata a forma di globo terraqueo, a significare la emancipazione della donna. In alto, è posta la leggenda « ANNO INTERNAZIONALE DELLA DONNA »; nella vignetta, in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 70 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 223

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Macerata ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.107

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.594
qualificati . . . . » 7.394
specializzati . . . . » 8.193

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6372)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Latina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.278

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.333
qualificati . . . . » 8.162
specializzati . . . . » 8.993

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6370)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Lucca ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.829

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.212
qualificati . . . . » 8.056
specializzati . . . . » 8.895

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6373)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Messina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.399

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.036
qualificati . . . . . . » 7.854
specializzati . . . . » 8.670

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6375)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto colleftivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Teramo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.695

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.309
qualificati . . . . » 8.140
specializzati . . . . » 8.970

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Taranto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.881

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.272
qualificati . . . . » 9.159
specializzati . . . . » 10.049

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Arezzo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.772

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 7.398
qualificati . . » 8.184
specializzati . . . . » 8.968

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6403)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Trieste ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.754

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.332
qualificati . . . . » 8.260
specializzati . . . . » 9.172

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Trapani ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.787

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.110
qualificati . . . . » 7.963
specializzati . . . . » 8.716

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Trento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.580

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.063
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 9.583

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Napoli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.998

Salariati fissi:

comuni . . . . » 8.894
qualificati . . . . » 9.640
specializzati . . . . » 10.390

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6378)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Ancona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.117

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.154
qualificati . . . . » 7.914
specializzati . . . . » 8.674

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6404)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Agrigento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.284

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.898
qualificati . . . . . . » 7.734
specializzati . . . . » 8.570

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Varese ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.663

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.823
qualificati . . . . » 7.770
specializzati . . . . » 8.717

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Matera ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.115

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.752
qualificati . . . . » 7.570
specializzati . . . . » 8.388

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6376)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Terni ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.398
Salariati fissi:		
comuni	»	8.393
qualificati	»	9.373
specializzati	»	10.353

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973, 1° aprile 1974, 23 luglio 1974, 13 gennaio 1975, 14 gennaio 1975, 30 maggio 1975, 31 maggio 1975 e 17 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6720)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana, in Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Korting italiana di Pavia, con effetto dal 17 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana di Pavia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 10296 in data 6 maggio 1976, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di sei punti pesanti — corrispondenti a quindici punti leggeri — a decorrere dal 1° maggio 1976;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975, 25 novembre 1975 e 11 marzo 1976, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1976, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona*: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo:

portieri . . . . L. 228,60
addetti alla pulizia . . . . » 214,50

2ª *Zona*: Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania (escluso Napoli), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia (escluso Palermo), Sardegna:

portieri . . . . L. 196,50
addetti alla pulizia . . . . » 184,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(6769)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1976.

Variazioni all'elenco alfabetico delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia a decorrere dal 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1975, relativo alla seconda modificazione provvisoria del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Ritenuto che successivamente al predetto decreto sono intervenute alcune variazioni nel nome, nella forma farmaceutica e nel testo degli stampati di talune specialità medicinali;

Considerata la necessità di apportare tali variazioni all'elenco alfabetico delle specialità medicinali concedibili agli assistiti degli enti mutualistici;

Decreta:

All'elenco generale alfabetico delle specialità medicinali concedibili sono apportate le variazioni indicate negli allegati *A*, *B*, *C*.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO *A*

VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE

Bericapron - Hoechst Italia già *Ecapron* - Hoechst Italia;
Ipoazotal Complex Italseber - ISF già *Esamin* Italseber - ISF;
Pilocarpina 2% Plus - Tubi Lux Farma già *Pilocarpina Lio 2 Plus* - Tubi Lux Farma;
Pilocarpina 3% Plus - Tubi Lux Farma già *Pilocarpina Lio 3 Plus* - Tubi Lux Farma.

ALLEGATO *B*

MODIFICA FORMA FARMACEUTICA

Berolase - Roche - 3 fiale liof. mg 50 + solv. già 3 fiale mg 50 + solv.

ALLEGATO *C*

MODIFICA STAMPATI

Elisir Terpina - Schiapparelli scir. 200 ml già scir. g 220;
Tussibron - Sella scir. ml 190 già scir. g 240.

(6811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6648)

Vacanza della cattedra di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di storia del diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6649)

Vacanza della cattedra di complementi di geometria ed algebra presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di complementi di geometria ed algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6650)

Vacanza della cattedra di calcoli numerici e grafici presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria è vacante la cattedra di calcoli numerici e grafici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6651)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 14 giugno 1970 dalla prof.ssa Lamberti Raffaella in Dionigi, avverso il provvedimento ministeriale di cui alla nota 11 dicembre 1969, n. 760-*bis* div. III/1.

(6275)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1967 dal prof. Samuele Domenico, avverso la nota del provveditorato agli studi di Campobasso 17 ottobre 1966, n. 625, con la quale gli veniva comunicata l'attribuzione della qualifica di «buono» per l'anno scolastico 1966-67.

(6224)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 334, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti in data 31 marzo 1973 dal prof. Mario Capuano, avverso la decisione ministeriale 2 dicembre 1972, n. 1519, e avverso la decisione ministeriale 2 dicembre 1972, n. 1522.

(6226)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1976, n. 887, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Genova per la sistemazione urbanistica della zona di piazza Franchini a Nervi.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'articolo 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6425)

Approvazione del piano di zona del comune di Lavagna

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1976, n. 886, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lavagna (Genova).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6426)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 gennaio 1976 dalla sig.na Cernich Anna Maria, nata a Pola il 15 novembre 1938, residente a Trieste, in via Torre Bianca, 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cerni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Cernich Anna Maria è ridotto nella forma italiana di Cerni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 maggio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(6102)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, lettera *a*) della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi e ricerche intente a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso alle seguenti borse di studio per l'anno 1976:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati e industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi e argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea in una delle seguenti facoltà delle università o istituti italiani:

a) chimica pura;

b) chimica industriale;

c) ingegneria chimica;

d) ingegneria industriale;

e) ingegneria mineraria;

f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendano recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale degli affari generali), se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;

6) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;

7) *curriculum*, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;

8) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli o memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3) e 4) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I titoli e i documenti possono essere restituiti agli esclusi ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio la commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere ed a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso lo istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione circa l'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza, per un congruo periodo di tempo, presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul cap. 7031 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e corrispondente capitolo dell'esercizio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1976
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 66

(6283)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso sette posti di coadiutore nel predetto ruolo.

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera esecutiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno 22 ottobre 1976, alle ore 8,30, a Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la prova pratica.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerli almeno venti giorni prima.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) *gli ex combattenti e categorie assimilate:* copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 302

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Saggio di copiatura con velocità libera. I candidati, terminata la copiatura del brano loro assegnato, possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino allo scadere del tempo stabilito.

COLLOQUIO

Diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi archivio.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6599)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 2798/70 in data 8 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1970;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 2 luglio 1972;
Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia n. 1382 in data 11 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1970:

1) Bonetti Italo	punti 55,635 su 120
2) Gaetano Agostino	» 54,465 »
3) Rosa Angelo	» 51,656 »
4) Pari Nello	» 47,912 »
5) Paneraj Franco	» 46,615 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 5 aprile 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 279 in data 5 aprile 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1970;
Visto il proprio decreto n. 239/San. in data 10 luglio 1975, col quale la condotta medica Ostiano 2-Volongo, già compresa tra quelle messe a concorso, è stata stralciata;
Viste le preferenze in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia n. 1382 in data 11 settembre 1975;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Bonetti Italo: condotta consortile Cremona-Gerre Caprioli;
Gaetani Agostino: condotta unica di Paderno Ponchielli;
Rosa Angelo: condotta unica di Rivarolo del Re.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 5 aprile 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6762)

Rettifica al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano

Con decreto 8 aprile 1976, n. 283/San., il presidente della giunta regionale, a parziale rettifica del precedente decreto 13 giugno 1975, n. 206/San., con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano, ha tolto dall'elenco delle sedi messe a concorso la sede farmaceutica n. 9 del comune di Corsico.

(6429)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica presso l'ospedale di Lugo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(6679)

OSPEDALE «B. V. DELLA MISERICORDIA» DI CASTELNOVO SOTTO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelnovo Sotto (Reggio Emilia).

(6680)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(6675)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione di neurochirurgia (a tempo pieno);

un posto di assistente della terza divisione di medicina pediatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Quarto.

(6683)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Quarto.

(6684)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto capo servizio di citologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo servizio di citologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(6678)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(6682)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(6676)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(6677)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(6681)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. 11.

Rifinanziamento della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, concernente « Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 15 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il « Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato », di cui all'art. 10 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, è incrementato di lire 4 miliardi per l'esercizio 1976.

Per far fronte agli oneri previsti dal precedente comma la giunta regionale è autorizzata a contrarre con idoneo istituto di credito un prestito ammortizzabile in un periodo massimo di venti anni e al tasso massimo dell'8,25 per cento.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma. della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Sono ammissibili ai benefici del « Fondo » di cui al precedente articolo, le domande comunque già pervenute e quelle che perverranno alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i procedimenti di ammissione e per l'erogazione delle provvidenze e la restituzione delle anticipazioni restano fermi i criteri e le modalità fissate con la legge istitutiva del « Fondo ».

Art. 3.

Alla spesa a carico della Regione per l'ammortamento del mutuo, prevista in rate annue costanti di L. 406.631.000 comprensive della quota capitale e interessi si fa fronte per lo esercizio 1976:

mediante riduzione dell'importo di L. 330.000.000 dal capitolo 5300 del bilancio di spesa della Regione « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » (Partita: « interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per il finanziamento interventi di emergenza »);

mediante riduzione dell'importo di L. 76.631.000 dal capitolo 7261 del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1976 « quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi per l'emergenza ».

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dal 1976 fino al 1995 saranno istituiti appositi capitoli per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso del mutuo di cui al presente articolo, con stanziamenti annui pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 marzo 1976

TOMELLERI

(4524)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 77.

Collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per studi, ricerche, programmi di qualificazione e di educazione permanente per il settore degli operatori socio-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 29 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dar corso, sul piano regionale, al programma di collaborazione concordato fra Ministero della sanità e l'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità per studi, ricerche e programmi di qualificazione e di educazione permanente per il personale dei servizi socio-sanitari, la giunta regionale è autorizzata, previa deliberazione del consiglio regionale, a regolare, tramite il Ministero della sanità, i contenuti di tale collaborazione nonchè i relativi rapporti finanziari.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 80.000.000, sarà fronteggiato per l'anno 1975 con le disponibilità previste al cap. 08650 « Spese e contributi per la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per studi, ricerche e programmi di qualificazione e di educazione permanente per il personale dei servizi socio-sanitari » che si istituisce con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo I. - SPESE CORRENTI

Sezione 3ª - *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 2ª - Educazione e propaganda igienico-sanitaria - Prevenzione e profilassi

Cap. 09000. — Spese per la profilassi delle malattie infettive e sociali comprese quelle inerenti l'acquisto di materiale profilattico, di esami ed altri accertamenti, nonchè la fornitura di medicinali specifici.

Art. 10 - Profilassi della carie dentaria . .	L. 30.000.000
Art. 30 - Esami sierologici e altri accertamenti inerenti agli affetti da malattie veneree, compresa la fornitura di materiale profilattico e medicinali specifici	» 50.000.000
Totale in diminuzione . . .	L. 80.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I. - SPESE CORRENTI

Sezione 3ª - *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 1ª - Servizi generali

Cap. 08650. — Spese e contributi per la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità in studi, ricerche e programmi di qualificazione e di educazione permanente nel settore degli operatori socio-sanitari	L. 80.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 novembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 dicembre 1975.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **78**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 29 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1976 sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1976, il bilancio regionale per l'anno 1975 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e le modalità previste dalla legge di approvazione e nelle successive leggi di modificazione ed integrazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 dicembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *novembre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 19 *dicembre* 1975.

(6504)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **79**.

Obiettivi e norme di attuazione del piano ospedaliero transitorio della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il piano ospedaliero transitorio della regione Toscana. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale di riforma sanitaria, il consiglio regionale verifica la compatibilità del piano con gli obiettivi e le linee della riforma.

Il piano è costituito dalle norme della presente legge e dalle tabelle *A* e *B* allegate che ne formano parte integrante.

Art. 2.

Allo scopo di realizzare, per identiche funzioni, la effettiva uniformità delle prestazioni ospedaliere su tutto il territorio regionale e la loro rispondenza alle esigenze delle popolazioni, sono fissati come obiettivi del piano transitorio ospedaliero:

a) la individuazione dei livelli organizzativi e funzionali ottimali delle attività di diagnosi e cura ospedaliere in rapporto alla intensità e alla complessità delle richieste degli utenti;

b) l'adeguamento dei servizi ospedalieri della regione Toscana agli ambiti territoriali di utenza, attraverso l'unificazione amministrativa e tecnica degli enti ospedalieri ubicati nei comprensori di cui alla tabella *A*;

c) l'integrazione funzionale degli enti ospedalieri con le altre strutture sanitarie esistenti nel territorio;

d) il coordinamento delle attività degli ospedali psichiatrici provinciali con quelle degli enti ospedalieri.

Art. 3.

La trasformazione dei presidi ospedalieri, esistenti nel territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, in rete ospedaliera di piano è attuata attraverso:

le fusioni di enti ospedalieri indicate nella tabella *A*;

gli scorpori di ospedali, infermerie ed altri complessi non classificati dagli enti cui appartengono, e la loro incorporazione in enti ospedalieri esistenti o da costituire, secondo le indicazioni contenute nella citata tabella *A*;

le modifiche, le soppressioni e gli scorpori di servizi ospedalieri, secondo le previsioni della legge regionale di programma di cui al successivo art. 15.

Art. 4.

Le fusioni di enti ospedalieri previste dalla tabella *A* sono disposte dopo l'entrata in vigore della legge regionale di programma di cui all'art. 15, nei tempi e nei modi da questa stabiliti.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale medesima, stabilisce:

a) la sede e la denominazione del nuovo ente;

b) la composizione del consiglio di amministrazione del nuovo ente;

c) la classificazione dell'ospedale risultante dalla fusione, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale decreta la fusione e stabilisce lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti venuti a fusione e l'insediamento dei nuovi organi.

Fino alla data dell'emanazione del decreto di fusione l'ordinaria amministrazione è esercitata, in coordinamento fra di loro, dai consigli di amministrazione degli enti interessati alla fusione.

Ove la fusione riguardi enti ospedalieri aventi la propria sede in comuni o in province diversi, il consiglio di amministrazione del nuovo ente viene integrato, rispetto alla composizione prevista dall'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in modo tale che il consiglio comunale o provinciale di ciascuno dei comuni o delle province suddetti possa eleggere complessivamente un numero di membri pari rispettivamente a quello spettante al comune o alla provincia nella cui circoscrizione trova la propria sede il nuovo ente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando, in caso di fusione fra tre o più enti ospedalieri, sia necessario aumentare, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 9, il numero dei membri eletti dal consiglio comunale o provinciale.

Nei casi di cui ai due precedenti commi il consiglio di amministrazione può, ai fini di una migliore funzionalità organizzativa, nominare una giunta esecutiva con criteri di rappresentanza proporzionale alla composizione del consiglio di amministrazione stesso e nel rispetto della minoranza. Il consiglio decide quali delle proprie funzioni delegare alla giunta.

Art. 5.

Le fusioni possono essere anticipate rispetto alla data indicata al primo comma dell'articolo precedente purchè ne facciano richiesta tutti gli enti ospedalieri interessati.

Le fusioni anticipate devono in ogni caso ottenere il parere favorevole del comitato comprensoriale di cui all'art. 11, ove costituito, ovvero di almeno i due terzi dei comuni competenti per territorio secondo la tabella *A*.

Nel caso di fusioni anticipate il decreto del presidente della giunta regionale previsto dal secondo comma dell'articolo precedente è adottato su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Art. 6.

La fusione di enti ospedalieri comporta la unificazione amministrativa e tecnica degli enti interessati ed in partcolare:

a) la unificazione dei patrimoni e degli ospedali appartenenti agli enti venuti a fusione, nonchè la perdita della personalità giuridica degli enti stessi;

b) la imputazione di tutti i rapporti al nuovo ente;

c) la unificazione delle direzioni sanitarie e amministrative;

d) la ristrutturazione delle attività e dei servizi di diagnosi e cura.

Art. 7.

Le incorporazioni, previste dalla tabella *A*, di ospedali, infermerie o altri complessi non classificati in enti ospedalieri esistenti o da costituire, sono disposte dopo l'entrata in vigore della legge regionale di programma di cui all'art. 15, nei tempi e nei modi da questa stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale medesima.

I complessi incorporati si unificano con quelli degli enti incorporanti. A questi ultimi si trasferiscono i rapporti relativi ai complessi incorporati.

Gli scorpori e le incorporazioni sono disposti contemporaneamente per ciascun ente ospedaliero previsto dal piano con un unico decreto che determina:

a) le modificazioni da apportare alla composizione dei consigli di amministrazione degli enti incorporanti ed, eventualmente, degli enti scorporanti;

b) la consistenza dei beni facenti parte dei complessi scorporati;

c) il contingente di personale addetto a tali complessi da trasferire al nuovo ente;

d) la classificazione degli ospedali.

I consigli di amministrazione degli enti incorporanti sono integrati da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni nel cui territorio sono situati i complessi scorporati e da due membri designati dall'ente pubblico scorporante, nonchè da un membro in rappresentanza degli interessi originari privati, ove esistano e siano riferibili ai complessi scorporati.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri incorporanti restano in carica fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo art. 15 e nel termine che sarà da questa stabilito, gli enti interessati provvederanno alle opportune modifiche delle piante organiche ai fini di cui alla lettera *a*) del successivo art. 12.

La suddetta legge stabilirà i criteri e le modalità per assicurare l'integrale utilizzazione del personale che si trovi in regolare servizio presso gli enti interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge alla data della emanazione dei provvedimenti medesimi, prevedendo in particolare:

a) l'inquadramento in ruolo presso ciascun ente ospedaliero di piano del personale in possesso dei maggiori titoli nello ambito delle singole qualifiche;

b) il transitorio inquadramento presso gli enti stessi del personale esuberante in ruoli speciali soprannumerari ad esaurimento, con mantenimento dello stato giuridico ed economico acquisito;

c) la possibilità di assegnare temporaneamente il personale dei ruoli suprannumerari che ne faccia richiesta ad altri enti ospedalieri aventi sede nella Regione;

d) la organizzazione da parte della Regione, di intesa con le organizzazioni sindacali e gli enti ospedalieri interessati, di appositi corsi di perfezionamento, riqualificazione ed aggiornamento per favorire i provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

e) la consultazione delle organizzazioni sindacali in merito alla adozione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Nell'ipotesi di fusione anticipata ai sensi dell'art. 5, gli enti interessati, al fine di garantire l'integrale utilizzazione del personale in regolare servizio all'atto della fusione, provvedono entro tre mesi alle opportune modifiche delle piante organiche, con immediata applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente comma.

Art. 9.

I servizi ospedalieri che a seguito di fusione o di altro procedimento di ristrutturazione, risultino esuberanti rispetto alle previsioni della legge di programma di cui all'art. 15, qualora non possano essere scorporati per essere assegnati ad enti ospedalieri diversi che ne risultino carenti, saranno trasformati o soppressi dalle singole amministrazioni ospedaliere in relazione al momento del verificarsi delle vacanze dei rispettivi posti.

Lo scorporo e la successiva assegnazione ad altri enti ospedalieri dei servizi di cui al comma precedente sono disposti nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge regionale di programma di cui all'art. 15, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale medesima. Con lo stesso decreto sono trasferite le attrezzature adibite ai servizi scorporati e viene indicato nominativamente il personale da trasferire all'ente incorporante, secondo le indicazioni fornite dalle singole amministrazioni ospedaliere.

Nel caso di più servizi operanti nella stessa specialità, l'ente scorporante forma una graduatoria per soli titoli di carriera e di studio di tutto il personale addetto, sulla base della quale saranno accolte le eventuali domande di trasferimento. In mancanza di domande, sarà trasferito il personale in possesso di minori titoli.

Qualora lo scorporo di più servizi nell'ambito della medesima specialità debba effettuarsi in favore di più enti ospedalieri, la scelta della sede è concessa nell'ordine della graduatoria medesima.

Fino al momento dello scorporo i servizi continuano ad operare nell'ambito delle strutture cui attualmente appartengono.

Entro tre mesi dal provvedimento di scorporo gli enti ospedalieri interessati provvedono alle opportune modifiche delle rispettive piante organiche.

Art. 10.

Ove dai provvedimenti dei precedenti articoli 4, 5 e 7 o, comunque, dalla ristrutturazione dei servizi, secondo quanto previsto dalla tabella *B*, consegua un trattamento economico meno favorevole, il personale mantiene *ad personam* lo stato giuridico ed il trattamento economico anteriormente goduto.

Art. 11.

In ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla tabella *A* è istituito un comitato comprensoriale di programma composto:

a) da un rappresentante di ciascuno degli enti ospedalieri esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che hanno propri ospedali situati nei comprensori di cui alla tabella *A*, designato dal consiglio di amministrazione;

b) dai seguenti rappresentanti dei comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nei comprensori di cui alla tabella *A*, designati dai consigli comunali nel rispetto delle minoranze:

sette rappresentanti, di cui tre riservati alla minoranza, di ciascun comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

cinque rappresentanti, di cui due riservati alla minoranza, di ciascun comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

quattro rappresentanti, di cui uno riservato alla minoranza, di ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

tre rappresentanti, di cui uno riservato alla minoranza, negli altri comuni;

c) da tre rappresentanti della provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte dei comuni del comprensorio delimitato dalla tabella *A*, designati dal consiglio provinciale con voto limitato a due;

d) da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante di ciascuna categoria dei lavoratori autonomi designato dalle rispettive associazioni.

Qualora i comuni del comprensorio siano riuniti in consorzi, lo schema di programma è disposto d'intesa con i consorzi medesimi.

Le designazioni dei componenti il comitato devono pervenire al presidente della giunta regionale entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In difetto provvede il consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Ciascun comitato comprensoriale è insediato con decreto del presidente della giunta regionale entro un mese dal ricevimento delle designazioni. Tale decreto fissa altresì la sede del comitato.

Il comitato si avvale della consulenza di un gruppo di esperti, tenendo conto delle competenze degli operatori presenti nel territorio.

I consorzi di cui alla legge regionale 30 agosto 1974, n. 50, esercitano le funzioni attribuite dal successivo art. 12 ai comitati comprensoriali di programma, qualora gli ambiti territoriali stabiliti dalla tabella *A* coincidano con le zone socio-sanitarie di cui alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64 ed i consorzi

medesimi siano sostituiti entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'insediamento dei comitati comprensoriali di programma.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla data del loro insediamento i comitati compresoriali di programma ovvero i consorzi indicati dall'ultimo comma del precedente art. 11, dovranno presentare ai presidenti della giunta e del consiglio regionale schemi di programma specifici e dettagliati per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle tabelle *A* e *B*.

Nell'ambito delle previsioni del piano, gli schemi di programma indicheranno:

la strutturazione ottimale in termini di dipartimenti, divisioni, sezioni e servizi speciali, idonea a garantire un normale svolgimento delle attività previste dalla tabella *B*;

la ripartizione dei posti letto assegnati dalla tabella *B* tra i dipartimenti, le divisioni e le sezioni;

i tempi e le modalità di adeguamento dei posti letto esistenti, all'obiettivo fissato;

le eventuali variazioni del numero massimo dei posti letto e delle attività assegnate a ciascun ente ospedaliero dall'allegata tabella *B* in relazione alle particolari esigenze sanitarie del comprensorio.

Gli schemi di programma devono inoltre:

a) determinare il contingente di personale amministrativo e sanitario occorrente, con riferimento alla situazione conseguente alla attuazione dei procedimenti di fusione e incorporazione previsti dal piano, nonchè delle operazioni di trasformazione, soppressione o scorporo di servizi ospedalieri resi necessari dal nuovo dimensionamento della attività ospedaliera, curando, in ogni caso, di raggiungere l'obiettivo della integrale utilizzazione del personale in servizio;

b) indicare i tempi e i modi di attuazione dei procedimenti e delle operazioni previste alla precedente lettera *a*), l'utilizzazione degli stabilimenti disponibili, tenendo conto delle esigenze comprensoriali derivanti da particolari condizioni geomorfologiche del territorio, nonchè l'eventuale nuova sede dell'ente ospedaliero;

c) specificare le attrezzature e le opere edilizie, anche infrastrutturali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano;

d) individuare i servizi ospedalieri ed i servizi forniti dagli enti locali territoriali e loro consorzi, programmandone gli interventi di integrazione, allo scopo di istituire un sistema congiunto che imposti globalmente gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi nell'interno campo della tutela della salute;

e) indicare la previsione di spesa.

In caso di inutile decorso del termine di cui al primo comma del presente articolo la elaborazione degli schemi di programma sarà effettuata dalla giunta regionale, previa assegnazione di un ulteriore termine da parte del consiglio regionale. Nella ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, i poteri sostitutivi sono esercitati dai competenti organi regionali di controllo.

I comitati comprensoriali di programma decadono al momento dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo art. 15.

Art. 13.

E' istituito un comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria ed ospedaliera composto da quindici membri, esperti in:

economia sanitaria;
materie sanitarie;
materie giuridiche ed amministrative;
materie urbanistiche ed edilizie.

Il comitato è nominato dal consiglio regionale, con voto limitato a dieci, entro un mese dalla approvazione della presente legge e dura in carica fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo art. 15.

Il comitato è insediato con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indica il componente presidente.

Ai componenti il comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria ed ospedaliera è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta fino ad un massimo di dieci giornate di seduta al mese, nella misura di L. 15.000.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente il comitato ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente del comitato.

Per i membri del comitato che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione o dipendenti dello Stato, si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 ottobre 1973, n. 54 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 734.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello ove opera il comitato spetta, quando si rechino alla seduta del comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di 1/24 della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di L. 40 al chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove ha sede il comitato.

Ai componenti del comitato che per ragioni di ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione secondo le norme della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

La missione è autorizzata dal presidente del comitato.

Art. 14.

Il comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria ed ospedaliera esprime parere:

sulla corrispondenza degli schemi di programma di cui all'art. 12 della presente legge agli obiettivi del piano;

sui tempi e sui modi degli scorpori, delle fusioni, delle incorporazioni previsti dalla presente legge, nonchè sulla destinazione dei servizi da scorporare;

su ogni altra questione sottopostagli dalla giunta o dal consiglio regionale, dai comitati comprensoriali e dagli enti locali ed ospedalieri.

Il comitato cura inoltre la elaborazione di studi e formula proposte in ordine:

alla organizzazione sanitaria territoriale;

alla organizzazione dei servizi amministrativi, tecnico-economici, igienici e sanitari degli enti ospedalieri;

alla ulteriore definizione e all'aggiornamento delle attività di base e multizonali previste dalla tabella *B*;

alle tipologie edilizie e all'inserimento nel territorio degli ospedali;

ai problemi economici di gestione e di controllo delle spese ospedaliere.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla presentazione degli schemi di programma comprensoriali, la giunta propone al consiglio regionale la legge di approvazione del programma globale degli interventi per il quinquennio 1975-79.

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge sarà data indicazione e motivazione specifica delle variazioni apportate agli schemi presentati dai comitati comprensoriali.

La legge di programma indicherà per ciascun ente ospedaliero:

le attività definitivamente assegnate;

il numero e il tipo dei dipartimenti, divisioni, sezioni e servizi speciali;

il numero dei posti letto globale e ripartito per ciascuno dei momenti organizzativi sopra specificati;

le modalità e i tempi per l'adeguamento delle attività all'obiettivo fissato;

i tempi per la realizzazione delle operazioni di fusione, incorporazione e scorporo di servizi;

la destinazione dei servizi da scorporare;

la classificazione degli ospedali, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè la sede e la utilizzazione degli stabilimenti disponibili;

le attrezzature e le opere edilizie necessarie.

La legge di programma stabilirà altresì:

a) le attività complessivamente previste per il territorio regionale;

b) gli interventi finanziari regionali diretti a favorire il potenziamento o l'istituzione da parte di enti locali o loro consorzi, di servizi per la prevenzione, la lotta alle malattie sociali e del lavoro, la riabilitazione;

c) gli interventi finanziari regionali per la realizzazione dei programmi comprensoriali;

d) le modalità per il coordinamento delle attività ospedaliere con quelle delle università della Toscana, sia nel campo della didattica e della ricerca che dell'assistenza sanitaria. A tale scopo la giunta procede ad apposite consultazioni con gli organi rappresentantivi delle università toscane.

Art. 16.

Fino all'entrata in vigore della legge di programma di cui all'art. 15 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 24 dicembre 1974, n. 77.

Le deroghe previste dalla legge di cui al precedente comma sono sottoposte dalla giunta regionale al preventivo parere del comitato comprensoriale di programma territorialmente competente, ovvero del consorzio nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 17.

Alle spese per il funzionamento del comitato tecnico consultivo per la programmazione sanitaria ed ospedaliera, previsto dall'art. 14 della presente legge, sarà fatto fronte per l'anno 1975 e per i successivi esercizi, con le disponibilità previste al cap. 05600 « spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale, di comitati e commissioni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *novembre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 19 *dicembre* 1975.

(*Omissis*).

(6505)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **80**.

Rendiconto generale del consuntivo per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 31 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **81**.

Provvedimenti per la realizzazione di interventi urgenti a sostegno dell'economia regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DALLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Toscana si propone di contribuire con la presente legge al superamento della grave situazione economica in atto, attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la promozione delle attività produttive.

In particolare si propone:

a) di attivare la tempestiva realizzazione di programmi di intervento in settori di competenza regionale;

b) di sostenere le attività produttive nella Regione attraverso interventi promozionali, finanziari e di agevolazione;

c) di favorire il completamento e la realizzazione da parte degli enti locali e di altri enti pubblici di opere od attrezzature di interesse collettivo.

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 2.

Strutture aziendali ed interaziendali - Rifinanziamento dell'art. 10 *della legge regionale* 7 *aprile* 1973, *n.* 22

Per gli scopi indicati nell'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, recante provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura, gli stanziamenti previsti nel bilancio 1975 sono integrati dalle seguenti somme

cap. 18900, art. 10	L.	170.000.000
cap. 20000	»	1.000.000.000

Art. 3.

Prestiti di conduzione - Rifinanziamento dell'art. 6 *della legge regionale* 7 *aprile* 1973, *n.* 22

Per il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti di conduzione di cui all'art. 6 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, recante provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura, lo stanziamento previsto al cap. 19600 del bilancio 1975 è integrato dalla somma di L. 500.000.000.

Art. 4.

Concorso negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, dai loro consorzi e dalle associazioni di produttori legalmente riconosciute per la corresponsione di acconti ai soci conferenti - Nuovo intervento.

Per il concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi e nella misura di cui all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, su prestiti concessi alle cooperative agricole, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori legalmente riconosciute, in applicazione dell'art. 2, n. 4), lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è stanziata la somma di L. 350.000.000.

Per gli scopi di cui al precedente comma è istituito nel bilancio dell'esercizio 1975 il cap. 19660 « Concorso nel pagamento degli interessi alle cooperative agricole, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori legalmente riconosciute, per anticipazione ai soci per l'utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva dei loro prodotti », per l'importo suddetto.

I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti dal fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 5 settembre 1974, n. 59.

Art. 5.

Fidejussione regionale a favore delle cooperative agricole Nuovo intervento

Il finanziamento degli interventi per le cooperative agricole intesi alla realizzazione, all'ampliamento ed all'ammodernamento delle loro strutture e per la diminuzione di passività può essere garantito, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale.

Tale fidejussione, disposta con deliberazione della giunta regionale, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il finanziamento degli interventi deve essere previsto da legge regionale o statale;

b) deve essere data dimostrazione della integrale o parziale carenza di garanzie proprie delle cooperative agricole.

Le fidejussioni sono concesse nel limite della differenza tra l'ammontare del mutuo ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato dal valore attuale del concorso sugli interessi.

Tali fidejussioni sono concesse fino ad un ammontare complessivo il cui 15% non superi l'importo dello stanziamento previsto nel comma successivo.

Per gli interventi previsti nel presente articolo è istituito nel bilancio 1975 il cap. 19670 « Concessione di garanzia fidejus-

soria alle cooperative agricole per la stipulazione di mutui previsti da leggi regionali o statali in vigore», per un ammontare di L. 50.000.000.

Art. 6.

Interventi per la sistemazione idraulico-forestale e per la bonifica

Per la realizzazione degli interventi di sistemazione dei bacini montani e frane, per il consolidamento di pendici, dune litoranee, rimboschimento, cure colturali, riconversioni e ricostituzioni boschive e formazione di aziende agricole-forestali, lo stanziamento previsto nel bilancio 1975 al cap. 20700 è integrato dalla somma di L. 500.000.000.

Titolo III

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE E TURISTICHE

Art. 7.

Promozione turistica

Per la realizzazione dei programmi di promozione turistica, in applicazione della legge 4 marzo 1964, n. 114, gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli del bilancio 1975 sono integrati dalle somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

cap. 15600 per	L.	240.000.000
cap. 15700 per	»	140.000.000
cap. 15800 per	»	250.000.000

Art. 8.

Miglioramento delle strutture ricettive - Integrazione del finanziamento delle leggi regionali numeri 9 e 10 del 20 gennaio 1973 e rifinanziamento della legge n. 19 dell'11 marzo 1975.

Per miglioramenti degli alberghi e delle pensioni classificati nelle categorie minori, delle locande e dei locali adibiti all'esercizio di affittacamere, previsti dalla legge regionale 29 gennaio 1973, n. 9, lo stanziamento del cap. 23600 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è integrato dalla somma di L. 75.000.000.

Per l'adeguamento del patrimonio alberghiero, il potenziamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale ed il miglioramento delle aziende della ristorazione di cui alla legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10, lo stanziamento del cap. 23700 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è integrato dalla somma di L. 850.000.000.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 marzo 1975, n. 19, recante disposizioni sull'allestimento di nuovi parchi di campeggio, lo stanziamento del cap. 23950 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è integrato dalla somma di L. 250.000.000.

Art. 9.

Urbanizzazione primaria delle aree destinate ad insediamenti produttivi - Integrazione del finanziamento della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43.

Per la concessione, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, di contributi *una tantum* ai comuni ed ai consorzi dei quali i comuni facciano parte, nella spesa di urbanizzazione primaria all'interno ed al sevizio di zone destinate ad insediamenti produttivi, lo stanziamento del cap. 25700 del bilancio 1975 è integrato dalla somma di L. 850 000.000.

Art. 10.

Contributi alle imprese artigiane su mutui a medio termine - Integrazione del finanziamento della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13.

Al fine di agevolare l'accesso al credito alle aziende artigiane e loro cooperative e consorzi, iscritti nei rispettivi albi, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, è aumentata di L. 500.000.000 la quota di partecipazione alla dotazione del fondo istituito per il concorso nel pagamento degli interessi, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane. A tali effetti lo stanziamento del cap 23500 del bilancio 1975 è integrato dalla suddetta somma.

Art. 11.

Contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Integrazione del finanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

Per la realizzazione degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia, ai sensi della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, lo stanziamento del cap. 23200 del bilancio 1975 è integrato dalla somma di L. 35.000.000.

Titolo IV

INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE STRUTTURE A CARATTERE SOCIALE

Art. 12.

Interventi per la costruzione di asili-nido

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, recante disposizioni per la costruzione di asili-nido, lo stanziamento del cap. 18700 del bilancio 1975 è integrato dalla somma di L. 560.000.000.

Per effetto della maggiore entrata prevista ai sensi del successivo art. 23 della presente legge è istituito nel bilancio 1975 il cap. 24860: « Fondo speciale per l'attuazione del piano quinquennale degli asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044). Somme eccedenti l'accertamento relativo all'anno 1974 » per l'ammontare di L. 362.396.125.

Art. 13.

Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto - Integrazione del finanziamento della legge regionale 27 maggio 1974, n. 22.

Per la realizzazione di opere per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto, previste dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 22, lo stanziamento del cap. 22300 del bilancio 1975 è integrato della somma di L. 2.500.000.000.

Detta somma, in deroga al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge, è destinata al finanziamento delle opere di completamento dell'impianto di depurazione delle acque del comune di Prato.

Art. 14.

Risanamento patrimonio edilizio I.A.C.P. Nuovo intervento

Sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) contributi in conto capitale nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, di risanamento, nonché di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli I.A.C.P. medesimi.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la ripartizione a livello provinciale delle somme disponibili e la relativa concessione dei contributi agli I.A.C.P., indicando contestualmente gli indirizzi ed i criteri cui questi ultimi devono attenersi per la localizzazione degli interventi ai livelli comunali.

Gli I.A.C.P., sentiti gli enti locali, le associazioni degli inquilini e degli assegnatari più rappresentative a livello provinciale nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative al medesimo livello, deliberano i programmi di localizzazione degli interventi a livello comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di cui al comma precedente. Dei programmi di localizzazione degli interventi è data immediata comunicazione alla Regione ed al consorzio regionale tra gli I.A.C.P.

L'accreditamento dell'intero ammontare del contributo regionale a favore dell'I.A.C.P. interessato viene effettuato non appena approvato il programma di ripartizione dei fondi disponibili da parte del consiglio regionale.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti a disposizione degli I.A.C.P. interessati presso i relativi tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria; gli I.A.C.P. assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al comma precedente provvede ai pagamenti

sugli ordini emessi dall'I.A.C.P. competente, il quale cura annualmente il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione.

Gli I.A.C.P. provvedono alla nomina dei collaudatori delle opere di cui al presente articolo. La giunta regionale approva gli atti di collaudo ai soli effetti della rispondenza delle spese ai contributi concessi.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50.000.000 potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione. Per l'emissione di detto certificato valgono le disposizioni di cui all'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo viene istituito nel bilancio 1975 il cap. 25860 «Risanamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio degli I.A.C.P.», per un ammontare di L. 1.150.000.000.

Art. 15.
Contributi una tantum *alle cooperative edilizie*

Allo scopo di agevolare la realizzazione di nuovi alloggi da parte di cooperative edilizie, è istituito nel bilancio 1975 il cap. 25250 «Contributi *una tantum* per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi da parte di cooperative edilizie su aree comprese nei piani di zona a norma della legge n. 167/1972», per l'ammontare di L. 1.100.000.000.

Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabilite con legge regionale.

Art. 16.
Contributi per acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare per la realizzazione di opere di urbanizzazione - Rifinanziamento dell'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, e successive modifiche.

Per la realizzazione degli interventi finanziari della Regione, per l'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di case di tipo economico e popolare ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione di servizi pubblici e sociali, nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previsti dall'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 67, lo stanziamento del cap. 25100 del bilancio 1975 e integrato dalla somma di L. 900.000.000.

Titolo V
INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 17.
Applicazione protocollo d'intesa alle imprese concessionarie di autolinee

In attuazione del disposto dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 52, per il finanziamento degli oneri sostenuti dalla Regione in riferimenti al periodo 1° luglio-31dicembre 1974, per contributi straordinari alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea e in applicazione contrattuale del protocollo d'intesa, convenuto tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione, lo stanziamento del cap. 14760 del bilancio 1975, è integrato dalla somma di L. 759.533.269, pari agli oneri suddetti.

Art. 18.
Contributi straordinari a società private a prevalente partecipazione pubblica ed a cooperative tra lavoratori concessionarie di autolinee.

Al fine di garantire l'efficienza e la continuità dei pubblici autoservizi di linea è istituito, nel bilancio 1975 il cap. 14770 «Contributo straordinario a società private a prevalente partecipazione pubblica ed a cooperative tra lavoratori, concessionari di autolinee di competenza regionale, per l'integrazione degli oneri di esercizio dipendenti dalle retribuzioni dovute al personale in attuazione del contratto di lavoro», per l'ammontare di L. 1.000.000.000.

Le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al presente articolo sono stabilite con legge regionale.

Art. 19.
Pubblicizzazione autolinee - Integrazione del finanziamento della legge regionale 28 maggio 1974, n. 25

Per la realizzazione degli interventi straordinari contemplati dalla legge regionale 28 maggio 1974, n. 25, concernenti la acquisizione di pubblici servizi di trasporto di linee extraurbane per viaggiatori, lo stanziamento del cap. 23100 del bilancio 1975 è integrato dalla somma di L. 200.000.000.

Titolo VI
INTERVENTI FINANZIARI DI ORDINARIA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 20.
Maggiori e nuove spese

I sottoelencati capitoli del bilancio 1975 sono integrati dalle somme a fianco di ciascuno indicate:

cap. 03100	L.	110.000.000
cap. 03400	»	10.000.000
cap. 03500, art. 10	»	20.000.000
cap. 03500, art. 30	»	43.955.659
cap. 04200	»	20.000.000
cap. 04400	»	10.000.000
cap. 04600	»	30.000.000
cap. 04700	»	60.000.000
cap. 05000	»	30.000.000
cap. 05800	»	25.000.000
cap. 07000	»	500.000.000
cap. 07100	»	150.000.000
cap. 07400	»	170.000.000
cap. 07500	»	70.000.000
cap. 08100	»	10.000.000
cap. 09800	»	370.000.000
cap. 09900	»	500.000.000
cap. 10200	»	200.000.000
cap. 10500	»	100.000.000
cap. 10900	»	100.000.000
cap. 12700	»	100.000.000
cap. 12800	»	50.000.000
cap. 18000	»	100.000.000

Nel bilancio 1975 è istituito il cap. 06650: «Spese e contributi per l'acquisto di libri, materiale didattico e di esercitazione per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole ed istituti di istruzioni secondaria superiore ed artistica (legge 31 ottobre 1966, n. 942)», per l'ammontare di L. 1.070.000.000.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.
Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese di cui alla presente legge, ammontanti complessivamente a L. 18.140.885.053, viene fatto fronte con le disponibilità di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24.

Art. 22.
Destinazione avanzo finanziario 1974

L'avanzo finanziario risultante dal conto consuntivo 1974, ammontante a L. 6.321.758.928, viene destinato alla competenza del bilancio 1975.

A tale scopo è istituito nella parte entrate del bilancio 1975 il cap. 00010 «Avanzo finanziario risultante dal conto consuntivo 1974» per l'importo suddetto.

Art. 23.
Destinazioni maggiori entrate

La maggiore somma di L. 362.396.125 assegnata alla regione Toscana ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, viene destinata alla competenza del bilancio 1975.

A tale scopo è istituito nella parte entrate del bilancio 1975 il cap. 01560 «Fondo speciale per l'attuazione del piano quinquennale degli asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044). Somma eccedente l'accertamento relativo all'anno 1974», per l'importo suddetto.

Art. 24.

Minori spese

I sottoelencati capitoli di spesa del bilancio 1975 vengono ridotti, anche a seguito della legge di approvazione del conto consuntivo 1974, delle somme a fianco di ciascuno indicate, per una minore spesa complessiva di L. 11.456.730.000:

Capitolo		Importo
cap. 02600	L.	100.000.000
cap. 02700	»	350.000.000
cap. 02800	»	50.000.000
cap. 03000	»	10.000.000
cap. 03800	»	20.000.000
cap. 06400	»	1.360.000.000
cap. 06500	»	710.000.000
cap. 06600	»	220.000.000
cap. 06700	»	310.000.000
cap. 06800	»	75.000.000
cap. 06900	»	30.000.000
cap. 07200	»	23.000.000
cap. 07600	»	9.000.000
cap. 07650	»	10.000.000
cap. 08000	»	10.000.000
cap. 08500	»	131.000.000
cap. 08700	»	10.000.000
cap. 09000, art. 20	»	20.000.000
cap. 09100	»	295.000.000
cap. 09200, art. 10	»	60.000.000
cap. 09200, art 20	»	100.000.000
cap. 09300	»	30.000.000
cap. 09400	»	60.000.000
cap. 10150	»	125.000.000
cap. 10300	»	20.000.000
cap. 10600	»	100.000.000
cap. 11000	»	40.000.000
cap. 11200	»	82.500.000
cap. 11500	»	22.000.000
cap. 11600	»	3.000.000
cap. 11700	»	45.000.000
cap. 11800	»	20.000.000
cap. 11900	»	5.000.000
cap. 12000	»	10.000.000
cap. 12100	»	12.000.000
cap. 12200	»	39.000.000
cap. 12300	»	23.000.000
cap. 13700	»	10.000.000
cap. 14100	»	12.000.000
cap. 14300	»	10.000.000
cap. 14600	»	1.125.000
cap. 16000, art. 10	»	100.000.000
cap. 16600, art. 20	»	550.000.000
cap. 16700	»	945.000.000
cap. 17200	»	22.703
cap. 18200	»	650.000.000
cap. 18300	»	520.000.000
cap. 18900, art. 10	»	32.000.000
cap. 20500	»	20.000.000
cap. 21600	»	264.700.000
cap. 21700	»	1.665.000.000
cap. 21900	»	100.000.000
cap. 22100	»	479.205.000
cap. 22400	»	96.200.000
cap. 23400	»	250.000.000
cap. 23550	»	100.000.000
cap. 23800	»	450.000.000
cap. 23900	»	50.000.000
cap. 24400	»	90.000.000
cap. 24600	»	190.000.000
cap. 24700	»	191.977.297
cap. 26300	»	140.000.000

Art. 25.

Finanziamento della spesa in conto interessi di cui all'art. 2

Alla spesa di L. 170.000.000 indicata nell'art. 2 per contributi in conto interessi a strutture anziendali ed interaziendali, viene fatto fronte, per gli anni dal 1976 al 2007, mediante la riduzione dello stesso importo per lo stesso periodo, dei capitoli corrispondenti al cap. 12400 del bilancio 1975.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Assunzione degli impegni

Le somme stanziate per gli interventi previsti agli articoli 4, 5 e 14 della presente legge, se eventualmente non impegnate nel corrente anno, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 27.

Agevolazioni creditorie nel campo delle strutture finanziate dalla C.E.E., dallo Stato italiano e dalla regione Toscana.

L'art. 11 della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 64, inerente agevolazioni creditorie nel campo delle strutture finanziate dalla C.E.E., dallo Stato italiano e dalla regione Toscana, è sostituito con il seguente:

« I fondi di cui all'art. 9, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nei due esercizi successivi ».

Art. 28.

Riepilogo delle disponibilità e delle utilizzazioni delle medesime

Disponibilità:		
Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 1974	L.	6.321.758.928
Maggiori entrate	»	362.396 125
Minori spese	»	11.456.730.000
Totale disponibilità	L.	18.140.885.053
Utilizzazioni:		
Maggiori e nuove spese di funzionamento	L.	3.848.955.659
Maggiori e nuovi interventi finanziari della Regione	»	14.291.929.394
Totale utilizzazioni	L.	18.140.885.053

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 dicembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 novembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 29 dicembre 1975.

(2897)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761490)